

Trasmessa solo via e-mail/PEC

RAP S.p.A. - Risorse Ambiente Palermo
rap.spa@cert.comune.palermo.it

C.A.

Dirigente Ing. Antonino Putrone
antonino.putrone@rapspa.it

Amministratore Unico Avv. Maurizio Miliziano
presidente@rapspa.it

Direttore Generale Dott. Roberto Li Causi
direttore.generale@rapspa.it

E p.c. Al Dipartimento Regionale Tecnico
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici
PALERMO
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it
servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
PALERMO

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 43/2021

Palermo, 01/06/2021

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Procedura selettiva per l'affidamento di incarico professionale per la progettazione impiantistico-tecnologica relativa a diverse opere da realizzare nell'ambito del "*Progetto per la ristrutturazione, ammodernamento, innovazione e riqualificazione dell'Autoparco Sud Ingham - zona industriale di Brancaccio Palermo*"
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di revoca.

In relazione alla procedura di affidamento del servizio di ingegneria e architettura indicato in oggetto, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Si premette per chiarezza e per opportuna conoscenza di tutti i soggetti che, a tenore dell'avviso, con la manifestazione di interesse la Società R.A.P. Risorse Ambiente Palermo S.p.A. intende acquisire "dichiarazioni di disponibilità e curricula, al fine di selezionare un soggetto al quale

affidare gli incarichi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”.

Gli incarichi riguardano le progettazioni specialistiche degli impianti civili ed industriali relativi a:

1. n. 3 nuove palazzine uffici
2. nuovi spogliatoi e uffici
3. autorimessa capannone sud su due livelli
4. allestimento di nuova Officina
5. nuovo impianto di erogazione carburante per autotrazione (progettazione e direzione lavori)

Nello specifico, dalla lettura dell'avviso, si rileva preliminarmente che la procedura è affetta da una serie di irregolarità:

A) La prima di esse è che lo stesso si configura, da un lato, come selezione preliminare dei soggetti interessati a partecipare ad una procedura negoziata. Nel corpo dell'avviso, invece, inserendo la richiesta di un'offerta economica, si configura invece una procedura negoziata vera e propria non dichiarata.

Una manifestazione d'interesse è, di per sé, solo propedeutica ad una procedura negoziata, per cui si inserisce nell'avviso una previsione anomala e contraddittoria.

B) Si rilevano altre criticità, relative ai compensi:

- a) non è riportato l'importo a base di gara dei servizi da affidare;
- b) non è allegato il calcolo del corrispettivo ai sensi DM 17 giugno 2016;
- c) non sono identificate le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, né la loro articolazione con riferimento alle relative classi e categorie.

Quanto sopra, oltre a ledere il principio di trasparenza e pubblicità, non permette di verificare la corretta applicazione della procedura in essere; infatti la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, utilizzata da Codesto Ente, vale esclusivamente entro le soglie di cui all'articolo 35, trattandosi di appalti di servizi.

C) La supposta mancata suddivisione in lotti dell'opera, oltre che priva delle richieste motivazioni, è aggravata dalla evidenza che si tratta di ben 7 immobili diversi, da aggiudicare allo stesso soggetto, comportando:

- a) un'artificiosa suddivisione dei compensi, per abbassare cioè il valore del servizio e la conseguente corretta individuazione della procedura di aggiudicazione;
- b) l'individuazione di un solo contraente per incarichi differenti. Per quanto riguarda l'*autonomia dei lotti*, si richiama il principio secondo cui un bando di una procedura di gara suddivisa in lotti costituisce un "atto ad oggetto plurimo" e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione (TAR Lazio – Roma, sez. II, 13.12.2016 n. 12416; Consiglio di Stato, sez. V, 26.6.2015 n. 3241).

In conclusione, l'avviso in questione risulta palesemente irregolare perché in violazione con la normativa vigente e in aperto contrasto con i canoni dettati dall'ANAC, ed in particolare:

- l'avviso è un'ambigua sintesi di una richiesta di manifestazione di interesse e una procedura negoziata;

- la determinazione corretta e congrua dei corrispettivi da porre a base di gara ha in caduta ripercussioni sulla legittimità dei bandi, infatti la tipologia di gara varia in relazione agli importi assunti a riferimento, così come stabilito dalle direttive europee, recepite dalla normativa nazionale e regionale sui lavori pubblici;
- l’Autorità di Vigilanza AVCP ha confermato in proposito alcuni principi, da ultimo con le Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti *“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”*, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; che in particolare al *capo III. Indicazioni operative - paragrafo 1.4*, indica la *“determinazione del corrispettivo da porre a base di gara”* come prima tra le *“operazioni necessarie”*;
- nel prosieguo, al paragrafo 2.1, il superiore testo definisce le modalità di determinazione del compenso da porre a base di gara, e al paragrafo 2.2 ribadisce che *“Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo”*;
- e ancora, nei paragrafi 3 e 4 prevede l’obbligo di *“identificazione delle opere”*, rispettivamente per la definizione dei requisiti e della valutazione dell’offerta;
- risulta altrettanto ambigua la presunta mancata suddivisione in lotti dell’opera con un unico contraente, ovvero la sua frammentazione per aggirare la soglia massima di affidamento con la procedura negoziata.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

- a) la revoca in autotutela dell’avviso in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all’Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell’art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO
Franco Russo



IL PRESIDENTE
Elvira Restivo

